



COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 6/2021

C.C. 29 aprile 2021
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Pierluigi DI STEFANO
Estensore: Pierluigi DI STEFANO
Ricorrente: T. G.
N.R.G.: 35738/2020

P.G.: Pietro GAETA (parz. diff.)

Questione controversa:

Se, nel disporre la misura cautelare prevista dall'art. 282-ter cod. proc. pen., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza.

Soluzione adottata:

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza.

Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

Riferimenti normativi:

cod. proc. pen., 282-ter.

Il Presidente

Margherita Cassano